

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
(Loris SCOPEL)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Francesco PUCCI)



RELATA DI PUBBLICAZIONE N. 151 Reg. Pubbl.
(Art. 32 Legge 18.06.2009 n. 69 e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento, che copia del presente verbale viene pubblicata sul sito informatico comunale il giorno 15 MAR. 2011, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Seren del Grappa, 15 MAR. 2011



Il Responsabile del Procedimento
Francesco Pucci

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento, che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito informatico comunale per quindici giorni consecutivi dalla data sopraspesificata.

Seren del Grappa, 30 MAR. 2011

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Pucci

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI

Delibera	Data	
.....	Modificata
.....	Revocata
.....
.....

NOTE:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25 MAR. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Francesco PUCCI)



Francesco Pucci

Protocollo prot. n. 1796 data 15 MAR. 2011

ORIGINALE



Comune di Seren del Grappa
PROVINCIA di BELLUNO

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
di CONSIGLIO COMUNALE

N.2..... DEL 07/03/2011.....

ad oggetto: **ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, PROVENIENTI DA ATTIVITÀ ECONOMICHE.**

Oggi **sette marzo duemilaUNDICI** dalle ore **20,00** circa, nell'aula consiliare presso la Sede Municipale di Seren del Grappa, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale.

Presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

		Presenti
1) SCOPEL Loris	Sindaco	1) SI
2) MORNICO Klaus	Consigliere	2) SI
3) BASSANI Tiziano	"	3) SI
4) BOF Giovanni Danilo	"	4) NO
5) SCOPEL Dario	"	5) SI
6) GESIOT Guglielmo	"	6) SI
7) SCOPEL Livio	"	7) SI
8) SCOPEL Ester	"	8) SI
9) CECCATO Giovanni	"	9) SI
10) DE NATO Luciano	"	10) SI
11) PAULETTI Diego	"	11) SI
12) RECH Chiara	"	12) SI
13) DECET Alfio	"	13) SI

Presenti n. 12

Presiede Loris SCOPEL - Sindaco -

Partecipa Francesco PUCCI - Segretario Comunale -

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica dell'argomento sopraindicato.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:
ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI,
PROVENIENTI DA ATTIVITÀ ECONOMICHE.**

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:
in ordine alla regolarità tecnica dando atto della completa istruttoria

Il Responsabile del servizio tecnico – ufficio urbanistica e patrimonio

Maurizio Cercenà

In caso di approvazione della proposta di delibera in oggetto, la stessa deve intendersi assegnata
al Responsabile del servizio sottoscritto, per gli adempimenti di cui all'art. 107 D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

Il Responsabile del servizio tecnico – ufficio urbanistica e patrimonio

Maurizio Cercenà

Seren del Grappa, 3 marzo 2011

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 17, comma 3, della Legge Comunitaria 24/04/1998 n. 128, con effetto dal
22/05/1998, abroga i commi 1 e 2 dell'art. 39 della precedente Legge comunitaria del 22/02/1994
n. 146, in virtù dei quali erano considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli indicati al n.
1, punto 1.1.1., lett. a), della deliberazione 27/07/1984 del Comitato Interministeriale, di cui all'art. 5
del D.P.R. 915/1982, cioè i rifiuti propri delle attività economiche, compresi o suscettibili di essere
compresi per similitudine nell'elenco predetto;

STANTE CHE a seguito dell'abrogazione delle disposizioni sopra citate, viene meno
l'assimilazione legale prima prevista, per cui, dalla data di entrata in vigore della Legge, qualora
non si procedesse all'assimilazione oggetto del presente atto, i rifiuti delle attività economiche di
cui all'art.184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani
per assimilazione, sarebbero da quantificare speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi
dell'art. 62, comma 3, del D. Lgs. 507/1993, delle superfici ove di regola si producono, per struttura
e destinazione, i predetti rifiuti speciali che, dalla medesima data, non dovrebbero essere quindi
conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a
proprie spese;

PRESO ATTO della circolare 7/05/1998 n. 119/E, con la quale il Ministero delle Finanze
suggerisce ai Comuni (al fine di evitare una rilevante perdita di gettito, che può non trovare
adeguata compensazione nel venir meno dei costi relativi al servizio attualmente reso dagli
operatori economici per i rifiuti già assimilati per legge, sia per la persistenza dei costi generali e
fissi sia per la difficoltà dell'immediato riequilibrio tariffario) di avvalersi immediatamente del potere
di assimilazione, di cui all'art. 198, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 152/2006 e ora, dopo
l'abrogazione dell'art. 39 della sopra citata Legge comunitaria del 22/02/1994 n. 146, esercitabile
sulla base delle norme regolamentari e tecniche vigenti (citata Deliberazione del Comitato
Interministeriale 27/07/1984) in attesa delle nuove disposizioni (art. 195, comma 2, lettera e) e 265,
comma 1 del D. Lgs. 152/2006, modificato con D. Lgs. 4/2008);

OSSERVATO ancora che la nuova disciplina di cui al precitato art. 198 prescrive che un apposito
regolamento tecnico stabilisca espressamente l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi delle varie

CER 16 01 03 Pneumatici fuori uso			8
CER 20 01 01 Carta e cartone	1.500	60	
CER 20 01 38 Legno non pericoloso diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	4.500	30	
CER 20 01 40 Metallo	4.500	40	
CER 20 02 01 Rifiuti biodegradabili (p.es. ramaglie, sfalci, potature)	6.000		
CER 20 03 07 Rifiuti ingombranti generici	3.000	30	
CER 20 01 25 Oli e grassi commestibili	500	0,5	
CER 15 01 06 Cartucce per toner esaurite			15
CER 17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche non contenenti sostanze pericolose	1.500	1	
CER 17 09 04 Rifiuti misti da costruzioni e demolizioni	3.500	3	

ALLEGATO A)

INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

A) CRITERIO QUALITATIVO

I rifiuti speciali devono presentare una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, a titolo esemplificativo:

- CER imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti e vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane;
- cassette, pallets;
- materiali accoppiati e poliaccoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
- feltri e tessuti non tessuti;
- gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (camere d'aria, copertoni, tubolari, ecc.) escluse gomme di trattori/automezzi pesanti;
- pelle e similpelle;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri adesivi;
- cavi materiale elettrico in genere;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura...);
- toner.

Sono in ogni caso esclusi i RAEE di cui al D. Lgs. 151/2005 da utenze non domestiche.

B) CRITERIO QUANTITATIVO IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI RIFIUTO

Si assumono come riferimento indicativo i seguenti valori limite di produzione media annua di rifiuti non pericolosi, per ciascuna ditta.

CODICE CER e DESCRIZIONE RIFIUTO	KG ANNO	MC ANNO	Pezzi ANNO
CER 15 01 02 Imballaggi in plastica, inclusi nylon e cassette	1.500	20	
CER 15 01 07 Imballaggi in vetro	7.500	20	

attività economiche, senza la possibilità di una assimilazione implicita desumibile dalla situazione delle delibere regolamentari e tariffarie riguardanti la tassa;

RILEVATO che, nell'impossibilità temporanea di adottare siffatto regolamento tecnico (ancora non è stata data attuazione al disposto dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 152/2006, che attribuisce alla competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione), si rende necessario procedere all'assimilazione tuttora secondo i criteri e nei limiti di cui alla più volte citata deliberazione interministeriale;

ATTESO che il conferimento al centro di raccolta comunale dei rifiuti assimilati prodotti dalle attività economiche è subordinato all'adozione di apposita Deliberazione di assimilazione, per qualità e quantità, da parte del Consiglio Comunale, ai fini dell'ottenimento di una eventuale modifica dell'attuale autorizzazione all'esercizio dell'area attrezzata di raccolta;

VISTA la necessità da parte del Comune, nel caso di modifiche da apportare all'autorizzazione dell'ecocentro comunale, di produrre una delibera di assimilazione, approvata secondo i criteri della normativa in vigore ed in particolare dell'art. 195 del D. Lgs. 152/2006, come sostituito dal D. Lgs. 4/2008, indicando le tipologie di rifiuto assimilato ed i quantitativi massimi che ogni ditta può conferire;

STANTE CHE il centro di raccolta attualmente in funzione è autorizzato con autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Ufficio Urbanistica e Patrimonio del Comune di Seren del Grappa in data 04.02.2010 prot. n° 661;

VISTO il Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e ss.mm.;

VISTO il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152, così come modificato dal D. Lgs. 16.01.2008 n. 4;

VISTO il D. Lgs. 151/2005;

VISTO il D. Lgs. 114/1998;

VISTE le norme per l'esecuzione della decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE;

VISTA la Delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984;

VISTO il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

UDITI i seguenti interventi:

Scopel Livio: illustra la proposta di delibera in oggetto;

Pauletti: chiede se sia stata fatta un' analisi delle problematiche del territorio e se la proposta è stata tarata su tali problematiche; chiede inoltre se la proposta tenga conto dell'attuale produzione di rifiuti da parte di aziende e di sagre;

De Nato: chiede se la proposta è stata redatta dalla Comunità Montana Feltrina;

Scopel Livio: replica che tutti i rifiuti prodotti dalle Aziende sono classificati come speciali, per cui vi è la necessità dell' assimilazione; che le manifestazioni e le sagre producono invece rifiuti urbani; che tale assimilazione permetterà alle Aziende di conferire i rifiuti assimilati presso l'ecocentro; che la proposta è stata redatta in collaborazione con la Comunità Montana Feltrina, sulla base di codici CER dei rifiuti che è possibile smaltire presso l'ecocentro;

Pauletti: chiede se l'Amministrazione ha consultato gli imprenditori e accertato le eventuali problematiche dagli stessi prospettate; rileva la differenza di produzione e di tariffa di rifiuti, tra i vari Comuni e tra le varie Regioni;

Scopel Livio: replica che, negli incontri tenuti con la popolazione, è stata distribuita alle Aziende una scheda ricognitiva della produzione di rifiuti; che però non è stata svolta una specifica consultazione sulla proposta di delibera in esame;

De Nato: chiede come sono state calcolate le quantità previste nella proposta in esame;

Scopel Livio: replica che il dato è stato calcolato sulla base della quantità potenziale che le Aziende possono produrre;

De Nato: preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, in quanto la proposta tende a favorire un corretto smaltimento dei rifiuti;

Pauletti: preannuncia il proprio voto di astensione, pur condividendo il principio della regolamentazione, in quanto non si è provveduto ad una preventiva consultazione delle Aziende;

CON voti palesi favorevoli n. 11 ed astenuti n. 1 (Pauletti Diego);

DELIBERA

1. la definizione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi da utenze non domestiche, a partire dal 1° gennaio 2011 secondo quanto stabilito ai seguenti punti;
2. di dichiarare l'assimilazione ai rifiuti urbani, elencati nel comma 2, lettera a), c), d), e) ed f) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precitato comma 2, lettera b), aventi:
 - a) qualitativamente una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o, comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1. lettera a) della Deliberazione Interministeriale sopra richiamata e riportati nell'elenco, così come modificato, allegato al punto A del presente provvedimento quale parte integrante del medesimo.
 - b) quantitativamente una consistenza, con riferimento alla singola tipologia di rifiuto, non superiore a quella stabilita da studi di settore a carattere regionale secondo i quantitativi riportati in allegato al punto B.

Per il conferimento presso il centro di raccolta comunale di rifiuti assimilati non pericolosi devono, in ogni caso, essere rispettati i limiti disposti dal relativo Regolamento. Inoltre deve essere realizzato a cura dell'utente un adeguamento volumetrico sul rifiuto prima del conferimento al fine di ridurre al minimo lo spazio di ingombro.

Nel caso in cui i rifiuti prodotti nel corso dell'anno superino il limite quantitativo per l'assimilazione i rifiuti raccolti saranno ugualmente considerati assimilati agli urbani; il servizio all'azienda interessata non potrà però più essere garantito a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo che l'utente non dimostri il rispetto dei criteri di assimilazione attraverso modifiche del ciclo produttivo. Nel caso in cui le attività che producono rifiuti si svolgano in frazioni di anno, le quantità non dovranno essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato;

3. Per le utenze non domestiche con superficie lorda inferiore/uguale a quanto di seguito riportato il criterio di assimilazione si intende applicato esclusivamente sulla base della superficie di produzione dei rifiuti, fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 4 e fermo restando il limite di produzione secondo quanto previsto dal criterio quantitativo di cui al precedente punto. In tal caso il conferimento dei rifiuti è consentito esclusivamente presso i contenitori stradali e/o tramite il sistema di raccolta porta a porta svolto sul territorio comunale. In tale eventualità non è previsto il conferimento diretto all'ecocentro da parte delle utenze.

Tipologia utenze	Mq.
Carrozzerie	500
Falegnamerie – segherie – vendita legna	500
Lattonerie	500
Officine meccaniche	700
Panifici – pizzerie	1000
Vetriere	300
Parrucchieri – barbieri – estetiste	500
Autofficine	500
Elettricisti	300
Fotografi	200
Lavori edili	500
Imbianchini – pittori – decoratori	300
Autotrasporti	200
Scavi e movimenti terra	500
Lavanderie	200
Commercio all'ingrosso	2000

Bar – pasticcerie – gelaterie	300
Ristoranti	1000
Frutta e verdura	200
Macellerie	200
Fiorerie	300
Mobilifici	300
Materiale elettrico - elettrodomestici – elettronica	300
Articoli casalinghi	300
Costruzione materie plastiche	300
Servizi di pulizia	300

4. di stabilire che l'utenza non domestica oggetto della presente delibera ha la facoltà di optare in ogni momento per la gestione autonoma del rifiuto destinato al recupero con soggetti autorizzati secondo le vigenti normative ambientali. In ogni caso la tariffa dovrà pareggiare il costo sostenuto dal Comune, secondo accordi da definire con l'Ufficio Tributi.
Resta fermo l'obbligo di conferire al gestore del servizio pubblico i rifiuti destinati a smaltimento.
5. di precisare che restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 226, comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
6. di dare atto che, conseguentemente, i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale;
7. di approvare l'allegato elenco dei rifiuti assimilati agli urbani e criteri quantitativi di discernimento (allegato "A")
8. di stabilire che l'utenza è tenuta ad adeguarsi alle norme generali di comportamento previste dal regolamento del centro di raccolta e/o dal cartello di ingresso del centro di raccolta;
9. la presente delibera dà esecuzione transitoria all'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006, che conferisce ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti, facoltà che può essere esercitata immediatamente per l'anno 2011 sulla base delle vigenti norme e non ha carattere regolamentare.

=====